

CODICE ETICO

INDICE

Principi ispiratori	3
Introduzione	4
Principi Generali	4
Obbligatorietà	5
Osservanza delle norme	5
Sistema di controllo interno	5
Segnalazioni	5
SEZ. TITOLO	
<u>1</u> <u>I Principi</u>	6
1.1 Principi generali	6
1.2 Principi di legalità	6
1.3 Principi di leale cooperazione	6
1.4 Principi di lealtà sportiva	6
1.5 Principio di tutela della persona	7
1.6 Tutela dei dati personali	8
1.7 Principi di responsabilità sociale	9
1.8 Principi di correttezza e trasparenza nei rapporti	9
1.9 Conflitto di interessi	11
1.10 Principi di obbligazione etica	11
1.11 Gestione delle iniziative sociali e benefiche	11
<u>2</u> <u>Principi di condotta</u>	12
2.12 Principi di legalità e onorabilità	12
2.13 Politiche per un <i>fair supporter</i>	13
2.14 Politiche per la sicurezza degli eventi sportivi	13
2.15 Politiche di fair-play finanziario	14
2.16 Politiche di fair-play organizzativo	14
2.17 Politiche di repressione degli illeciti	14
<u>3</u> <u>Principi di condotta per dirigenti, tecnico, atleti e tesserati</u>	16
3.18 Canoni di rispetto della legalità	16
3.19 Canoni di condotta in materia di scommesse sportive	16
<u>4</u> <u>Sanzioni disciplinari</u>	17
4.20 Sistema disciplinare e sanzionatorio	17

PRINCIPI ISPIRATORI

La Società Sportiva Virtus Entella Srl (di seguito, per brevità, anche solo la “Società”), accettando, condividendo e aderendo ai principi etici del Codice Etico della Lega Calcio cui è iscritta ritiene lo Sport un momento fondamentale nella formazione dell’individuo, rappresentando un aspetto di aggregazione comunitaria sulla base dei principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’UE e della Costituzione italiana.

Su tale presupposto, richiamando il valore vincolante dei principi olimpici e le ragioni etico-politiche della particolare tutela riservata allo Sport, e in particolare al calcio, dall’Ordinamento giuridico italiano, adotta il presente “Codice Etico” contenente le norme e i principi generali di correttezza etica che la Società, la propria governance, i tesserati ed i dipendenti devono rispettare.

L’osservanza del Codice Etico è essenziale per il buon funzionamento, l’affidabilità e la reputazione di Virtus Entella nel cui ambito si pratica il gioco del calcio, quale spazio di educazione individuale e di accomunamento sociale, nonché quale modello civico di vita valido anche al di fuori del fenomeno sportivo.

Il Codice Etico è uno strumento per diffondere e promuovere un percorso formativo della persona, dei giovani atleti, dei giocatori professionisti attraverso il calcio, per garantire l’autenticità dei valori promossi.

INTRODUZIONE

Principi Generali

Il presente Codice Etico, approvato dal Consiglio di Amministrazione di Virtus Entella Srl è parte integrante e sostanziale del Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D. Lgs. 231/2001 della predetta Società.

Esso contiene i valori generali di natura etica che, insieme alle prescrizioni legali, regolamentari e contrattuali, rappresentano le indicazioni che si devono applicare nei principi comportamentali e nei protocolli di controllo presentati nelle Parti Speciali del Modello.

La Società riconosce che l'osservanza di principi di comportamento basati su valori etici sia di fondamentale importanza per la propria crescita sportiva, economica e reputazionale.

La Società crede nell'importanza della funzione sociale dello sport in generale e, in particolare, del gioco del calcio, quale strumento di formazione, educazione, integrazione e aggregazione dei singoli individui.

Nello svolgimento delle proprie attività Virtus Entella riconosce e incentiva il proliferare dei valori tutelati dalle normative promulgate dalle istituzioni dell'ordinamento sportivo quali CONI, FIGC, FIFA e UEFA.

Il presente Codice Etico è vincolante per la Società e deve essere osservato da:

- 1) gli Amministratori ed i Dirigenti della Società (cosiddetti "soggetti apicali");
- 2) i dipendenti e i tesserati (cosiddetti "soggetti interni sottoposti ad altrui direzione").

In forza di specifica accettazione o in forza di apposite clausole contrattuali possono essere Destinatari di specifici obblighi per il rispetto del contenuto del Codice Etico i seguenti soggetti esterni (di seguito i "Soggetti Esterni"):

- a) i procuratori sportivi di calciatori, allenatori ed ogni altro soggetto munito di tale figura;
- b) i collaboratori, i consulenti e in generale i soggetti che svolgono attività di lavoro autonomo;
- c) i fornitori e i partner (anche sotto forma di associazione temporanea di imprese, comprese le società di somministrazione di lavoro nonché di joint-venture) nella misura in cui essi operino per conto o nell'interesse della Società nell'ambito delle aree di attività individuate come sensibili all'interno del Modello di Organizzazione, gestione e controllo.

Il presente Codice Etico dovrà essere accettato dalle società di *ticketing* che dovranno fare espresso richiamo dietro il biglietto al regolamento d'uso dello stadio, del presente Codice nonché del Codice di regolamentazione della cessione dei titoli di accesso alle manifestazioni calcistiche.

Sono, altresì, Destinatari del presente Codice Etico, i tifosi e tutti coloro che acquistano titoli di accesso alle manifestazioni calcistiche organizzate dalla Società od a cui la medesima partecipa a qualsiasi titolo e che, successivamente alla prima acquisizione del titolo di accesso e, quindi, alla accettazione del presente Codice Etico, partecipino agli allenamenti della squadra nonché agli incontri amichevoli dalla stessa organizzati.

Il rispetto dei principi contenuti all'interno del Codice Etico è un dovere morale per tutti i Destinatari al fine di perseguire gli obiettivi della società secondo i valori fondamentali dell'integrità, della trasparenza, della legalità, dell'imparzialità e della prudenza, nel pieno rispetto della normativa nazionale ed internazionale.

Più precisamente, ai Destinatari viene chiesto di:
conformare i propri comportamenti a quanto previsto nel Codice Etico;
informare immediatamente l'Organismo di Vigilanza di eventuali violazioni dei principi – etici di comportamento, non appena essi ne vengano a conoscenza;
richiedere, qualora siano necessarie, interpretazioni o chiarimenti sui principi etici di comportamento definiti di seguito.

Obbligatorietà

Tutti i Destinatari del Codice Etico sono obbligati ad osservarne e rispettarne i principi ed i valori di riferimento e ad uniformarsi alle norme comportamentali ivi presenti.

La conoscenza e l'adeguamento alle prescrizioni del Codice rappresentano un requisito indispensabile ai fini dell'instaurazione e del mantenimento di rapporti collaborativi con terzi, e del mantenimento dei rapporti con i tifosi nei confronti dei quali la Virtus Entella si impegna a diffondere ogni connessa informativa.

Osservanza delle norme

La Società considera come valore fondamentale, in ogni relazione interna ed esterna, la parità di trattamento.

Tutti i soggetti che prestano attività ed operano nell'ambito di Virtus Entella sono tenuti all'osservanza delle leggi, delle norme e degli atti federali e devono comportarsi secondo i principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva.

Tali principi costituiscono il fondamento delle norme di comportamento presenti nel Codice Etico; pertanto, qualsiasi azione od obiettivo perseguito dalla società non deve contravvenire a tali norme.

Sistema di Controllo Interno

Il Sistema di controllo interno è rappresentato dai seguenti elementi:

- l'insieme degli strumenti e processi necessari o utili a indirizzare, gestire e verificare le attività della Società atti ad assicurare, con ragionevole certezza, il raggiungimento degli obiettivi;
- l'adozione di comportamenti e processi che garantiscano il rispetto della normativa vigente e che siano conformi ai principi della Lega cui la società sportiva è associata;
- l'affidabilità e l'accuratezza delle informazioni, anche contabili e finanziarie, che circolano all'interno della Società o che debbano essere divulgate alla Lega di appartenenza, alla FIGC nonché ai terzi;
- la riservatezza delle informazioni aziendali che non siano state oggetto di diffusione al pubblico.

Segnalazioni

Tutti i Destinatari del Codice Etico di Virtus Entella hanno la possibilità di comunicare e/o segnalare all'Organismo di Vigilanza quei comportamenti che, per come meglio descritti negli articoli che seguono, ritengono lesivi del presente Codice Etico.

La Società non tollera alcun tipo di ritorsione nei confronti dei collaboratori che fanno segnalazioni in buona fede. Ogni segnalazione deve esser trattata con la massima riservatezza.

Il Consiglio di Amministrazione della Società segnalerà al Organismo di Vigilanza i fatti e gli episodi che risultano in contrasto con le disposizioni del presente Codice Etico.

Sezione I

I PRINCIPI

Art.1 Principi generali

1.1 I soggetti Destinatari del Codice Etico si impegnano ad assicurare, nello svolgimento delle attività agonistiche e di quelle ad esse preparatorie ed organizzative, la rigorosa osservanza dei valori olimpici.

1.2 Questi valori incorporano i concetti di amicizia, di rispetto degli altri e di correttezza sportiva e comprendono la lotta contro ogni prassi di snaturamento o svuotamento delle regole, contro il doping, contro il mach-fixing, contro la violenza (sia fisica, sia verbale), contro abusi e molestie, contro le discriminazioni razziali, contro lo sfruttamento, contro la disuguaglianza nelle opportunità giovanili, contro la corruzione, contro la commercializzazione distorsiva dei valori sportivi.

Art. 2 Principi di legalità

2.1 I soggetti Destinatari del Codice Etico si impegnano ad osservare, senza evasioni ed elusioni, e ad interpretare correttamente nel loro reale valore e significato sia le leggi della Repubblica, sia tutti i regolamenti promananti dalle Istituzioni sportive nazionali e internazionali, con particolare attenzione a quelli adottati dalla FIGC e dalla Lega Pro.

2.2 I soggetti Destinatari del Codice Etico si impegnano a promuovere condotte di massima vigilanza attiva al fine di prevenire e segnalare senza indugio ogni condotta lesiva della lealtà sportiva, ogni attività illecita, ogni rischio di infiltrazione criminale nell'ambito di operatività della società sportiva.

Art. 3 Principi di leale cooperazione

3.1 I soggetti Destinatari del Codice Etico si impegnano a favorire, con leale cooperazione nei confronti delle Istituzioni pubbliche, ad ogni livello territoriale, e delle Istituzioni sportive, e in particolare, nei confronti della FIGC e della Lega Pro, l'applicazione effettiva e efficace di leggi, direttive, regolamenti o provvedimenti emanati da tali Istituzioni in tutte le materie giuridico-economiche attinenti allo sport e al calcio in particolare. Essi si impegnano altresì ad assicurare la piena esecuzione, senza riserve e proteste – salvo le legittime procedure di ricorso – delle decisioni degli organi di giustizia sportiva.

Art. 4 Principi di lealtà sportiva

4.1 I soggetti Destinatari del Codice Etico si impegnano a comportarsi sia nei rapporti agonistici, sia in quelli di natura amministrativa, con la massima lealtà reciproca, osservando tutte le comuni prassi di fair play sportivo e finanziario.

4.2 Si impegnano altresì a perseguire i legittimi risultati agonistici nel rigoroso rispetto delle regole, rifiutando e denunciando ogni pratica che possa, anche potenzialmente, alterare la normalità, la legittimità e la trasparenza del risultato sportivo.

4.3 In ragione dei punti precedenti i Destinatari del Codice Etico si impegnano a rifiutare e denunciare la pratica di doping, nonché a denunciare immediatamente ogni possibile contatto/colloquio/informativa tesa all'alterazione della performance sportiva o del risultato agonistico, in quanto finalizzata alla pratica delle scommesse sportive.

4.4 Ciascuno dei soggetti Destinatari del presente Codice si obbliga pertanto ad essere parte attiva e diligente nella lotta al match-fixing ritenendo tale pratica illecita uno strumento che mina le stesse radici dello sport.

4.5 In osservanza di questo impegno, i soggetti Destinatari non possono partecipare a concorsi o scommesse sportive, direttamente o per interposta persona, che abbiano ad oggetto partite di calcio sia di campionati italiani che stranieri, né possono accettare doni, omaggi, utilità.

Gli stessi assumono altresì l'obbligo di denunciare immediatamente ogni forma di raccomandazione o invito teso ad influire sulla libera formazione dei risultati sportivi di una partita di calcio.

4.6 Virtus Entella, conformandosi ai principi della Lega di appartenenza e delle istituzioni sportive, si impegna a promuovere al proprio interno, nonché a partecipare a tutte le iniziative rivolte alla prevenzione di frodi sportive comunque causate (a titolo esemplificativo: scommesse, accordi illeciti e doping), comunque finalizzate all'alterazione del corretto e leale svolgimento delle competizioni cui la Società.

4.7 La Società considera la propria immagine e la propria reputazione, unitamente a quella della Lega di appartenenza, valori che devono essere tutelati e sviluppati anche attraverso la piena diffusione, condivisione ed osservanza dei principi etici, di lealtà e correttezza sportiva contenuti nel presente codice.

I Destinatari devono astenersi da comportamenti, sia in pubblico che in privato, che possono ledere l'immagine di Virtus Entella e della Lega di appartenenza, adoperandosi per il rispetto della stessa.

Art. 5 Principio di tutela della persona

5.1 I soggetti Destinatari del Codice Etico si impegnano, nello svolgimento delle attività agonistiche e di quelle ad esse preparatorie e organizzative, ad osservare con scrupolosa diligenza e responsabilità il rispetto dell'integrità fisica, morale e culturale della persona.

Sono considerati lesivi della predetta integrità tutte quelle condotte offensive ripetute in maniera sistematica poste in essere mediante l'uso di internet e dei social ivi presenti (cd. cyberbullismo).

5.2 Virtus Entella si impegna a promuovere condizioni e ambienti di lavoro che tutelino l'integrità psico-fisica delle persone e favoriscano propositività, creatività, partecipazione attiva, capacità di lavorare in team ed assunzione di responsabilità.

La Società si impegna a partecipare, promuovere e porre in essere iniziative volte alla tutela della salute dei propri atleti e del proprio personale.

5.3 I Destinatari del Codice Etico non devono porre in essere condotte o rilasciare dichiarazioni che, in ogni modo, possano incitare alla violenza.

La Società, tramite la propria organizzazione, si impegna a porre in essere tutte le attività e le iniziative necessarie a sensibilizzare le proprie tifoserie, a combattere fenomeni che incitano alla violenza ed alle offese, promuovendo attività di sensibilizzazione contro la violenza di genere, e, comunque, qualsiasi altro fenomeno di violenza connesso allo svolgimento delle proprie competizioni calcistiche.

5.4 La Società ed i suoi Dirigenti devono garantire che l'attività sportiva venga svolta nel rispetto della dignità individuale, in ambienti sicuri e immuni da interferenze esterne e, comunque, pericolose sotto il profilo sociale.

La Società si impegna inoltre a vigilare i propri tesserati in generale ed i calciatori in particolare al fine di impedire loro ogni ricorso a pratiche dopanti.

5.5 La Società si impegna, altresì, a promuovere e tutelare la formazione dei giovani atleti, professionisti o non ancora tali, sul piano tecnico-sportivo e favorire la prosecuzione dei cicli scolastici e universitari di ciascuno di essi.

Virtus Entella sostiene e persegue la cultura del rispetto fisico e morale sia dell'avversario sportivo (calciatore) sia della tifoseria della squadra opposta.

5.6 All'interno della Società lo sviluppo professionale e la gestione dei dipendenti e dei collaboratori è basata sul principio di pari opportunità.

Virtus Entella si impegna a mettere a disposizione dei propri dipendenti, collaboratori e comunque, qualsiasi componente del proprio staff, adeguati strumenti per lo svolgimento della propria attività e per una proficua crescita professionale.

5.7 I Destinatari del Codice Etico, i Dirigenti, il personale medico e paramedico, devono assicurare la tutela dei dati personali degli atleti, specialmente di quelli attinenti alla salute, considerando il diritto alla privacy come diritto fondamentale e presidio di libertà e dignità della persona e come presupposto della corretta convivenza sportiva.

5.8 Fermo restando il principio di disciplina atletica e tecnica nei rapporti tra Società, i Dirigenti, i tecnici, gli Atleti, e tutti i soggetti Destinatari del Codice Etico devono astenersi da attività di controllo della vita privata delle persone con procedure invasive della sfera di riservatezza propria della vita individuale e familiare.

5.9 Sono richiamati, se e nella misura in cui possono essere applicati all'ambito sportivo e calcistico in particolare, i principi vigenti nell'ordinamento giuridico generale, nell'ordinamento sportivo e nelle disposizioni dell'Autorità nazionale garante per la protezione dei dati personali.

Art. 6 Tutela dei dati personali

6.1 Al fine di tutelare i principi di cui al precedente art. 5, comma 9, è priorità di Virtus Entella tutelare i dati personali, sia per impedire il trattamento non autorizzato o illecito dei dati in suo possesso sia per evitare danni, distruzioni o perdite accidentali dei medesimi.

6.2 In merito al trattamento delle informazioni riservate e privilegiate, i Destinatari che, per ragioni d'ufficio, vengono a conoscenza di:

- a. informazioni riservate della Società;
- b. informazioni riservate e sensibili da parte delle Autorità pubbliche;
- c. informazioni riservate sui tesserati della Società;
- d. informazioni riservate/sensibili relative al "gradimento" dei tifosi;

hanno il dovere di astenersi dal comunicarle ad altre società di calcio associate alla Lega di appartenenza (o con altra Lega o società sportiva in ragione di rapporti contrattuali derivanti dal trasferimento/valorizzazione di calciatori e/o tesserati) e a terzi, se non per ragioni di ufficio o professionali e, comunque, nel pieno rispetto della normativa vigente e dei regolamenti interni.

I Destinatari hanno, altresì, l'obbligo di non utilizzare in alcun caso le informazioni assunte se non per i fini lavorativi previsti e, comunque, nel rispetto di leggi e regolamenti.

6.3 Nella comunicazione a terzi deve essere dichiarato il carattere riservato delle informazioni trasmesse e l'obbligo alla riservatezza anche da parte del terzo.

6.4 La circolazione interna, quella verso altre società sportive, la Lega di appartenenza od altre ed i terzi, dei documenti attinenti le informazioni riservate deve essere sottoposta a particolare attenzione mantenendo al minimo i soggetti informati, onde evitare pregiudizi alla Società, nonché indebite divulgazioni.

6.5 I Destinatari sono tenuti ed obbligati a non divulgare notizie o provvedimenti conosciuti in occasione di eventuali rapporti intercorrenti con la Lega di appartenenza, in ragione del ruolo di Consigliere, in essa eventualmente svolto, qualora gli stessi non siano già stati formalizzati e comunicati alle parti ed alle istituzioni interessate.

6.6 In merito alla tutela dei dati personali si precisa che, ai sensi del GDPR 679/2016, è considerato "dato personale" qualunque informazione relativa a persona fisica o giuridica, ente od associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale.

6.7 Al fine di garantire la tutela dei dati personali afferenti i soggetti che si interfacciano con Virtus Entella, quest'ultima si impegna a trattare gli stessi nel rispetto delle normative di riferimento ed in particolare secondo i seguenti criteri:

- trasparenza nei confronti dei soggetti cui i dati si riferiscono: costoro hanno diritto di conoscere quali informazioni personali si raccolgono, per quali motivi e se le stesse sono divulgate;
- liceità e correttezza del trattamento;
- pertinenza del trattamento con le finalità dichiarate e perseguite, nel senso che i dati personali non saranno utilizzati per fini secondari senza il consenso dell'interessato (salvo che si tratti di un caso in cui la legge non lo richieda);

- la divulgazione dei dati a terzi non può essere effettuata senza il consenso dell'interessato (salvo nei casi previsti dalla legge);
- la garanzia di qualità e correttezza dei dati.

Art. 7 Principi di responsabilità sociale

7.1 Nella consapevolezza della funzione sociale e culturale dello sport in Italia – e in particolare del calcio – i Destinatari del Codice Etico si impegnano a tenere comportamenti di responsabilità nei confronti della comunità sportiva nel suo complesso, con particolare attenzione al mondo degli spettatori sostenitori.

7.2 Tali comportamenti devono concretizzarsi:

- in condotte economiche che assicurino una esemplare gestione finanziaria tale da garantire la continuità aziendale e societaria nel contesto territoriale in cui opera;
- in condotte di trasparenza assoluta sia nella comunicazione al pubblico dei dati attinenti alla vita tecnico-sportiva della Società, sia nella immediata denuncia di ogni tentativo di illecito da qualsiasi soggetto proveniente;
- in condotte amichevoli nei confronti delle famiglie, delle Istituzioni scolastiche, dei giovani e delle loro associazioni, evitando ogni discriminazione in base all'età, al sesso, alla lingua, all'orientamento religioso e alla nazionalità;
- in condotte di amichevole accoglienza nei confronti dei *media*, nella loro legittima funzione di informazione e nel giusto equilibrio costituzionale tra il diritto di cronaca e la tutela della riservatezza.

Art. 8 Principi di correttezza e trasparenza nei rapporti

8.1 I Destinatari del Codice Etico devono conformare ogni loro comportamento al rispetto della reputazione e dell'immagine del CONI, della FIGC, della Lega di appartenenza, delle società partecipanti alla medesima competizione, dei tesserati e dei soggetti comunque coinvolti nell'organizzazione delle competizioni.

8.2 Nei rapporti con le istituzioni ed i funzionari pubblici, i Destinatari del Codice Etico debbono tenere comportamenti trasparenti ed improntati alla massima correttezza e collaborazione.

Nessuno dei Destinatari deve promettere o corrispondere somme a pubblici funzionari a titolo personale o per conto di terzi, con la finalità di promuovere o favorire gli interessi o anche solo le aspettative di Virtus Entella, persino se a seguito di illecite pressioni. Nessuno dei Destinatari può eludere le suddette prescrizioni ricorrendo a forme diverse di aiuti o contribuzioni che, sotto veste di sponsorizzazioni, incarichi, consulenze, pubblicità, ecc., abbiano invece le stesse finalità sopra vietate.

8.3 Fermi restando i principi di legalità ed onestà sopra richiamati, i Destinatari verificano accuratamente la correttezza e la veridicità dei dati e delle informazioni contenute nelle dichiarazioni/comunicazioni effettuate ad amministrazioni o istituzioni pubbliche, agli organismi del sistema Sistema Federale, ivi compresa alla Lega di appartenenza.

8.4 E' fatto divieto di esercitare condizionamenti di qualsiasi natura (fisica o psicologica) sulla persona chiamata a rendere dichiarazioni davanti all'autorità giudiziaria (che, peraltro, integrano gli estremi della fattispecie di reato di cui all'art. 377 c.p. e sono, quindi, punibili penalmente) o agli organi di giustizia sportiva, al fine di indurla a non rendere dichiarazioni o a renderle ma mendaci.

8.5 Nell'ambito dei rapporti con gli organi di vigilanza sportivi (F.I.G.C., CO.VI.SOC, CONI) e non (Garante per la Protezione dei Dati Personali, AGCOM, Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato, etc.) ovvero con le autorità investigative (di pubblica sicurezza, giudiziaria, tributaria, sanitaria ecc.), la Società supporta e collabora con i predetti Enti nella loro attività, consentendo un corretto svolgimento delle visite ispettive ed analisi della documentazione in proprio possesso.

8.6 Ai collaboratori esterni della Società è comunque richiesto di osservare i principi etici e le regole di comportamento contenuti nel presente Codice.

8.7 Tutti i Destinatari, in relazione alle proprie mansioni, devono:

- osservare le procedure interne per la gestione dei rapporti con i collaboratori esterni;
- selezionare solo controparti di adeguata qualificazione professionale e reputazionale;
- applicare le condizioni contrattualmente previste (ad esempio, il compenso deve essere esclusivamente commisurato alla prestazione indicata in contratto ed i pagamenti non possono essere effettuati ad un soggetto diverso da quello indicato nel contratto);
- richiedere ai collaboratori esterni di attenersi ai principi del presente Codice ed includere nei contratti, l'obbligo espresso di attenersi ai principi dello stesso;
- segnalare tempestivamente al proprio referente qualsiasi comportamento del collaboratore esterno che appaia contrario ai principi etici od alle regole di comportamento del Codice Etico.

8.8 L'attuale complessità dell'erogazione del servizio di organizzazione degli eventi calcistici e le modalità di commercializzazione degli spazi promo-pubblicitari possono comportare la partecipazione di altri soggetti o partner con i quali Virtus Entella disciplina il rapporto mediante la costituzione di specifici accordi.

8.9 Nello sviluppo di queste iniziative tutti i partner devono attenersi al rispetto dei principi etici espressi in questo Codice.

Più precisamente, i Destinatari devono:

- instaurare rapporti solo con partner o altri soggetti che godano di una reputazione rispettabile, che siano impegnati solo in attività lecite e che si ispirino a principi etici comparabili con quelli della Società e della Lega di appartenenza;
- assicurare che a nessun partner venga garantito un trattamento sfavorevole o penalizzante rispetto alla sua contribuzione;
- assicurare parità di trattamento a coloro che partecipino alla contrattazione;
- assicurare la trasparenza degli accordi ed evitare la sottoscrizione di patti e/o accordi occulti contrari alla legge;
- segnalare tempestivamente qualsiasi comportamento, da parte di un partner o di un socio, che appaia contrario ai principi, ai valori ed alle regole di comportamento del Codice Etico.

8.10 Per quanto concerne i rapporti con organi di stampa, gli stessi sono intrattenuti esclusivamente (salvo deroghe) dalle funzioni incaricate e sono caratterizzati dai principi di correttezza, trasparenza ed imparzialità.

Ai Destinatari non è consentito rilasciare affermazioni o comunicati lesivi dell'immagine della Società, dei tesserati o dei soggetti comunque coinvolti nello svolgimento di ciascuna stagione sportiva di Virtus Entella, nonché dell'immagine della Lega e di tutte le Istituzione di appartenenza coinvolte nel campionato di calcio.

8.11 In merito al sistema di controllo interno, la Società pone come elemento cardine della propria organizzazione l'individuazione di un adeguato ambiente di controllo, in linea con i principi etici e finanziari della Lega di appartenenza, che contribuisca al miglioramento dell'efficienza ed efficacia delle attività di Virtus Entella e relativamente al quale i Destinatari devono essere adeguatamente sensibilizzati.

8.12 In punto trasparenza della contabilità, la Società è consapevole dell'importanza della trasparenza, accuratezza e completezza delle informazioni contabili e si adopera per disporre di un sistema amministrativo-contabile affidabile nel rappresentare in modo veritiero i fatti e nel fornire gli strumenti per identificare, prevenire e gestire, nei limiti del possibile, rischi di natura finanziaria ed operativa, nonché frodi a danno di Virtus Entella o di soggetti terzi.

8.13 Le rilevazioni contabili ed i documenti che da essa derivano devono essere basati su informazioni precise, esaurienti e verificabili, nonché riflettere la natura dell'operazione cui fanno riferimento nel rispetto dei vincoli esterni (norme di legge, principi contabili), delle politiche, dei piani, dei regolamenti e delle procedure interne. Devono inoltre essere corredati della relativa documentazione di supporto necessaria a consentire analisi e verifiche obiettive.

Le rilevazioni contabili devono consentire di:

- illustrare situazioni economiche e/o patrimoniali accurate (bilanci, documenti informativi, etc.);

- dimostrare la correttezza e la trasparenza delle operazioni riferibili alla ripartizione dei proventi della commercializzazione dei diritti televisivi, così come disciplinata dalla normativa vigente e dalle delibere assembleari;
- fornire gli strumenti per identificare, prevenire e gestire, nei limiti del possibile, rischi di natura finanziaria e operativa e frodi a danno della Società o di terzi, anche in relazione all'utilizzo di finanziamenti pubblici;
- effettuare controlli che ragionevolmente permettano di garantire la salvaguardia del valore delle attività e la protezione dalle perdite.

8.14 Tutti i Destinatari del Codice sono dunque tenuti:

- ad operare affinché i fatti di gestione siano rappresentati correttamente e tempestivamente, in modo che il sistema amministrativo-contabile possa conseguire tutte le finalità sopra descritte;
- ad adoperarsi affinché le informazioni ed i documenti forniti dietro richiesta del collegio dei Revisori siano tempestivamente predisposti in conformità ai principi di questo Codice Etico ed alle prescrizioni contenute nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla Lega di appartenenza al fine di assicurarne la corretta gestione a tutela della regolarità dell'attività agonistica.

8.15 Tutti i Destinatari del presente codice sono a conoscenza del modello gestionale di cui al D. Lgs. 231/2001 adottato dalla Società e si obbligano, di conseguenza, ad osservare le procedure in esso previste ed ogni opportuna cautela al fine di prevenire eventuali violazioni.

8.16 I Destinatari, nelle azioni o operazioni compiute a favore o per conto di Virtus Entella, devono operare con diligenza, responsabilità e professionalità utilizzando al meglio strumenti e tempo a loro disposizione ed assumendo le relative responsabilità connesse alle proprie azioni o omissioni.

Art. 9 Conflitto di interessi

9.1 Tutti i Destinatari devono assicurare che ogni decisione sia presa nel mero interesse di Virtus Entella, per cui devono evitare qualsiasi situazione di conflitto di interesse tra le attività economiche personali e le mansioni ricoperte nella Società che possa intaccare la loro indipendenza e trasparenza di giudizio e scelta.

I titolari di cariche nella Società devono svolgere il mandato nel mero ed esclusivo interesse della medesima.

Art. 10 Principi di obbligazione etica

10.1 La Società associata alla Lega di appartenenza, i Dirigenti tecnici o Atleti tesserati per Virtus Entella, si impegnano ad aderire e rispettare tutti i principi ed i canoni di condotta previsti dal Codice Etico.

10.2 I principi e le norme del Codice Etico costituiscono parametro di valutazione ed interpretazione della liceità delle condotte dei Destinatari, sia in sede di denuncia sia in sede di deliberazione delle sanzioni previste dall'Ordinamento sportivo.

10.3 La presente codificazione non esaurisce in ogni caso l'intero elenco delle condotte eticamente sensibili, costituendone una tipizzazione di massima che non esclude la configurabilità, da parte dell'Organismo di Vigilanza, di altre e diverse condotte, comunque non costituenti reato, che comunque violino i principi generali enunciati nel Codice.

Art. 11 Gestione delle iniziative sociali e benefiche

11.1 Nello svolgimento di attività liberali o di sponsorizzazione e nell'organizzazione di eventi a scopi benefici, Virtus Entella adotta criteri di massima trasparenza e correttezza nella loro gestione.

Sezione II

PRINCIPI DI CONDOTTA

Art. 12 Principi di legalità e onorabilità

12.1 La Società, quale soggetto di diritto dell'ordinamento giuridico, organizzata nelle forme della società di capitali, opera nel rigoroso rispetto della legislazione nazionale ed europea, vigilando in modo costante e puntuale su ogni settore e funzione dell'organizzazione aziendale e su tutti gli organi sociali.

12.2 La Società individua i candidati all'assunzione di cariche sociali e dei propri organi fra persone dotate, oltre che di riconosciuta professionalità e capacità operativa ed imprenditoriale nel settore sportivo, di comprovati requisiti di integrità, onestà e moralità.

Non è ammessa la candidatura di persone che abbiano precedenti penali o carichi pendenti per comportamenti delittuosi, né di soggetti che abbiano subito sanzioni per fatti connessi alla partecipazione a scommesse su eventi sportivi. I candidati alla nomina di componenti degli organi societari di gestione e di controllo, alla nomina di dirigente, sportivo o non sportivo, dovranno essere in grado di esibire la certificazione antimafia così come previsto nel Protocollo d'Intesa col Ministero dell'Interno del 18/05/2016.

12.3 Virtus Entella e per essi i soci, gli amministratori, i titolari degli organi di controllo contabile, i Dirigenti sportivi nonché tutti i dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, vigilano per impedire che anche solo quote minime e non determinanti del capitale sociale siano possedute, direttamente o per interposta persona, da soggetti giuridici che siano infiltrati da entità o persone in relazione con la criminalità organizzata.

La Società si impegna affinché siano soci unicamente soggetti che, per tutta la loro permanenza nel capitale sociale, siano in grado di esibire la certificazione antimafia richiesta dall'ordinamento italiano. Virtus Entella vigila, altresì, per impedire che proventi da iniziative illecite, sia di natura penale che civilistica, siano investiti, a qualsiasi titolo ed in qualsiasi forma, anche diversa dalla sottoscrizione di quote del capitale sociale, nel loro patrimonio.

12.4 La condizione di assenza di sentenze passate in giudicato per i reati di cui alla L. 401/1989 e alla L. 376/2000, per i reati di truffa e appropriazione indebita, nonché di assenza di pene accessorie quali quelle della interdizione dall'esercizio di una professione o dall'esercizio di impresa ed il possesso dei requisiti richiesti per l'ottenimento della certificazione antimafia dovranno permanere in capo ai soci, ai componenti degli organi societari e ad ogni altro Dirigente, sportivo o non sportivo, per tutta la durata della loro carica e comunque per tutto il periodo di permanenza dell'affiliazione della Società (come previsto nel Protocollo di cui al comma 14.2).

La condizione di assenza di carichi pendenti e di condanne passate in giudicato da parte di soci, amministratori, titolari degli organi di controllo contabile, Dirigenti e dei soggetti di cui all'art. 22 NOIF sarà comunque oggetto di valutazione ai fini della certificazione etica e di qualità dei club associati alla Lega di appartenenza.

12.5 La Società e per essi i soci, gli amministratori, i titolari degli organi di controllo contabile e di legalità, i Dirigenti sportivi e tutti i loro dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, vigilano con la massima attenzione e con tutti i mezzi a propria disposizione affinché nessun socio ovvero titolare di organi sociali o dirigente societario, sportivi e non sportivi, e nessun tesserato partecipi a scommesse sportive o concorsi a premi, anche se veicolati attraverso concessionari ufficiali che operino in regime di legalità, che abbiano ad oggetto eventi calcistici in cui partecipino compagini italiane, ivi incluse le Rappresentative Nazionali.

Art. 13 Politiche per un *fair supporter*

13.1 La Società e per essa gli eventuali delegati si impegnano a far sì che ci sia un corretto dialogo con i tifosi ed a collaborare con il delegato alla sicurezza segnalando tutte le possibili criticità per ogni singolo evento sportivo.

13.2 Il Tifoso si identifica con i valori della propria squadra, ne condivide la storia, il legame con il territorio ed i valori, impegnandosi a farsene portatore sugli spalti, a diffonderli e ad esser da esempio virtuoso del tifo corretto verso gli altri tifosi in ogni evento sportivo ufficiale o amichevole che sia.

Il tifoso deve farsi promotore dei valori della società per cui tifa anche sui *social network* e, pertanto, si impegna ad uniformare il proprio comportamento ai principi etici del presente Codice (la Società può in questa parte specificare altri valori etici del proprio tifo).

13.3 La società, in osservanza dei valori cui si ispira, ha facoltà di attuare le politiche di sicurezza di cui all'articolo 14 che segue, non consentendo la partecipazione agli eventi sportivi dalla stessa organizzati o gestiti, tramite la sospensione del gradimento, di coloro che hanno tenuto un comportamento non conforme al presente Codice Etico o al Codice di regolamentazione della cessione dei titoli di accesso alle manifestazioni calcistiche.

Art. 14 Politiche per la sicurezza degli eventi sportivi

14.1 Virtus Entella osserva le politiche per la sicurezza degli eventi sportivi perseguite dal CONI, dalla FIFA, dalla UEFA, dalla Lega di appartenenza e dall'Ordinamento giuridico in generale, promuovendo e adottando tutte le misure e procedure di propria spettanza, destinando allo scopo il personale e le risorse adeguati.

In particolare, la Società si impegna a destinare risorse e personale per la politica della sicurezza negli stadi e nelle aree limitrofe sensibili in occasione di eventi sportivi, adottando scrupolosamente le misure generali previste dall'Osservatorio per la sicurezza delle manifestazioni sportive nonché tutte le ulteriori misure speciali ed eventuali predisposte in occasione di eventi particolarmente a rischio dalle competenti Autorità di governo.

14.2 La Società si impegna a porre in essere le attività necessarie per l'attuazione del Protocollo di intesa tra Ministero dell'Interno, Ministero dello Sport, CONI, FIGC, Leghe Professionistiche, LND, AIC, AIA, AIAC in ordine al cd. "indice di gradimento", siglato il 04/08/2017, e, quindi a far rispettare il presente Codice ed il Codice di regolamentazione della cessione dei titoli di accesso alle manifestazioni calcistiche a cui si fa integrale rimando¹, applicando il "gradimento" per le ipotesi in cui le disposizioni in esso contenute siano violate.

Laddove il tifoso, a seguito della cessione di un singolo titolo di accesso, abbia violato le sopra richiamate disposizioni, la Società ha facoltà di negare la cessione del titolo di accesso in forza del Protocollo siglato con il Ministero dell'Interno il 4 agosto 2017.

Per i casi in cui si verificano le predette violazioni Virtus Entella si impegna:

- a comunicare tempestivamente alle società di *ticketing* la sospensione o la revoca del gradimento nei confronti del tifoso che ha violato le disposizioni del presente Codice e del Codice di regolamentazione della cessione dei titoli di accesso alle manifestazioni calcistiche;
- a comunicare al delegato per la sicurezza delle società di cui saranno ospiti nelle trasferte previste dal calendario, la sospensione o la revoca del gradimento nei confronti del tifoso che ha violato il presente Codice.

¹Il Codice di regolamentazione della cessione dei titoli di accesso alle manifestazioni calcistiche disciplina le modalità di revoca o sospensione del gradimento in base alla osservanza delle norme etiche e comportamentali che il tifoso è tenuto ad osservare sia all'interno dello stadio, sia nei confronti della propria squadra (anche tramite l'uso dei *social*) in occasione di eventi sportive e, comunque, delle gare, ivi comprese le disposizioni del Regolamento d'uso dello Stadio. La violazione di tali disposizioni regolamentari, fa scattare la sospensione o la revoca del gradimento, quale decisione della società sportiva in ottemperanza al Protocollo del Ministero dell'interno del 4 agosto 2017.

14.3 La Società si impegna a mantenere un costante dialogo, attraverso le figure a ciò preposte, con le competenti autorità di sicurezza al fine di favorire lo scambio di informazioni nello spirito della più ampia collaborazione, prima, durante e dopo lo svolgimento delle gare per evitare il verificarsi di disordini.

14.4 Virtus Entella e tutti i suoi Dirigenti, dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, devono evitare, in ogni occasione, condotte e, in particolare, dichiarazioni pubbliche o attraverso i *media*, che possano sollecitare o fomentare conflittualità incompatibili con la sana e leale contrapposizione sportiva e che siano in grado, anche solo potenzialmente, di creare tensioni fra gli spettatori e i sostenitori e determinare condizioni di fatto per fenomeni di violenza, sia negli stadi sia fuori dall'area di pertinenza degli impianti sportivi.

Art. 15 Politiche di fair-play finanziario

15.1 La Società osserva le politiche della FIFA, dell'UEFA, della FIGC e della Lega di appartenenza, adottando e promuovendo tutte le misure finalizzate ad una gestione corretta e tendenzialmente in equilibrio dei propri assetti finanziari, in modo da assicurarne la piena operatività, sotto tali profili, per tutto l'arco di permanenza nei livelli agonistici di competenza.

15.2 La Società dimensiona i propri programmi di spesa e le fonti di costo, annuali e pluriennali, in funzione delle risorse disponibili e della capacità d'investimento, rifiutando operazioni di natura o impatto economico, che siano tali da alterare l'autonoma capacità di equilibrio finanziario.

A tale scopo, la Società svolge le più approfondite ed appropriate indagini tecniche, anche in via preventiva alla presentazione della richiesta di affiliazione o iscrizione, in modo da certificare, anche mediante la predisposizione di bilanci previsionali, la sussistenza dei richiesti requisiti economico-finanziari per ciascun campionato.

Art. 16 Politiche di fair-play organizzativo

16.1 La Società dà attuazione alle politiche della FIGC e della Lega di appartenenza, volta a predisporre adeguati assetti sportivo-organizzativi, inserendo nei propri organici tutte le figure previste dalle fonti regolamentari vigenti, ivi inclusi il personale medico specializzato, i responsabili dell'impiantistica e della sicurezza sul lavoro e negli stadi e le diverse figure di Dirigente sportivo, limitando al massimo il cumulo delle cariche in capo ad un unico nominativo, al fine di assicurare la piena operatività e funzionalità di ciascuna funzione.

Art. 17 Politiche di repressione degli illeciti

17.1 Virtus Entella e per essa i soci, gli amministratori, i titolari degli organi di controllo contabile e di legalità, i Dirigenti sportivi e tutti i suoi dipendenti o collaboratori ad ogni titolo, qualora questi vengano a conoscenza di qualsiasi atto, fatto o condotta illeciti, rilevante sul piano giuridico statale e/o sportivo, commessi sia da soggetti interni alla Società, inclusi Tecnici, Atleti e i Tesserati, sia da soggetti esterni alla stessa, ha l'obbligo di denunciare immediatamente i fatti, tanto alla Procura Federale quanto ai competenti organi di Polizia Giudiziaria ed alla Magistratura ordinaria, in funzione della loro rilevanza.

L'obbligo di denuncia sussiste anche in caso di conoscenza di meri tentativi di illecito non ancora consumato.

17.2 La Società si impegna a segnalare alle competenti autorità il nominativo di quei tifosi verso i quali si sono presi provvedimenti di sospensione o interruzione del "gradimento" per violazioni che hanno altresì una rilevanza penale.

17.3 L'obbligo di denuncia sussiste in capo a ciascuna persona fisica operante per la Società e nella Società, Atleta, Tecnico, Dirigente, sportivo e non, titolare di cariche sociale o mero collaboratore, indipendentemente dalla circostanza che la Società si sia o meno attivata nel senso prescritto.

17.4 In via preventiva, in materia di scommesse sportive, sebbene lecite ed effettuate mediante canali legittimi ed operatori ufficiali, la Società è tenuta ad osservare rigorosamente il dovere di denuncia.

La Società promuove, dunque, attività e programmi di informazione e prevenzione rivolti ai propri tesserati, siano essi Atleti, Tecnici o Dirigenti al fine di evitare o quanto meno cercare di scongiurarne la realizzazione.

Sezione III
PRINCIPI DI CONDOTTA PER
DIRIGENTI, TECNICI, ATELATI E TESSARATI

Art. 18 Canoni di rispetto della legalità

18.1 I Dirigenti sportivi devono comportarsi, in tutta la loro attività, in modo da assicurare la massima professionalità e capacità operativa, seguendo i canoni di integrità, onestà e moralità, rinunciando alle cariche sportive se incorrono in sanzioni penali.

Non devono altresì incorrere in sanzioni di natura sportiva per fatti connessi alla partecipazione a scommesse sugli eventi sportivi di calcio.

18.2 La condizione di assenza di carichi penali ed il possesso dei requisiti soggettivi, sia diretti che indiretti, per l'ottenimento della certificazione antimafia dovranno permanere per tutta la durata della loro carica, funzione o posizione societaria o sportiva, e, comunque, per tutto il periodo di permanenza nei livelli competitivi della Lega di appartenenza.

Art. 19 Canoni di condotta in materia di scommesse sportive

19.1 Costituisce essenziale specificazione ed attuazione del più generale dovere di legalità il rigoroso rispetto delle norme derivanti dalle leggi generali dello Stato, nonché dagli atti normativi e regolamentari del C.I.O., dell'U.E.F.A., del C.O.N.I., della F.I.G.C. e della Lega di appartenenza, con particolare riferimento alle Norme Organizzative Interne Federali - N.O.I.F. ed il Codice di giustizia sportiva, emanati dalla F.I.G.C. in materia di scommesse sportive.

19.2 Ai Dirigenti sportivi, ai Tecnici ed agli Atleti nonché ad ogni altro tesserato, qualunque sia la loro funzione o posizione, direttamente o per interposta persona, è tassativamente vietata la partecipazione a scommesse sportive o concorsi a premi, anche se veicolati attraverso concessionari ufficiali che operino in regime di legalità, che abbiano ad oggetto eventi calcistici a cui partecipino compagini italiane, ivi incluse le Rappresentative Nazionali.

19.3 I Dirigenti sportivi, i Tecnici, gli Atleti ed ogni altro tesserato, qualunque sia il loro inquadramento giuridico ovvero livello funzionale, riconoscono, a titolo di prevenzione, che la semplice appartenenza all'ordinamento sportivo impone il rigoroso rispetto del divieto di effettuare scommesse sugli eventi sportivi, anche extra calcistici.

19.4 Costituiscono violazioni del presente Codice, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti condotte in materia di scommesse sportive:

- a) la dazione e/o semplice offerta di dazione di danaro o altra utilità, anche se non economicamente quantificabile od apprezzabile, sia a membri della propria società sportiva che di altre società sia, ancora, di terzi, se finalizzata alle scommesse;
- b) l'esercizio di condizionamenti, sia morali sia fisici, su soggetti tesserati e non, finalizzati al match fixing, anche in termini di mero tentativo;
- c) la semplice partecipazione di Dirigenti sportivi, Tecnici, Atleti e Tesserati a sodalizi fra più soggetti operanti nell'ambito delle scommesse sportive nel rispetto del divieto assoluto di qualsiasi forma di contatto, anche se occasionale e/o in forma strettamente privata e personale, con soggetti legati ad organizzazioni che abbiano interessi o gestiscano match fixing.

19.5 Costituisce violazione di gravità assoluta la commissione dei fatti da parte dei Dirigenti o soggetti apicali della Società, così come l'omessa immediata denuncia alla Procura Federale dei fatti sopra descritti da parte dei soggetti Destinatari del presente Codice che ne vengano a conoscenza.

Sezione IV
SANZIONI DISCIPLINARI

Art. 20 Sistema disciplinare e sanzionatorio

20.1 Alle violazioni del Codice Etico e delle disposizioni normative e regolamentari cui lo stesso fa richiamo si applicano le prescrizioni previste nel sistema disciplinare e sanzionatorio presentato nella Parte Generale del Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato ai sensi del D. Lgs. n. 231/01 dalla Società, a prescindere dall'avvio o dall'esito di un eventuale procedimento penale.

20.2 E' facoltà di Virtus Entella inasprire le suddette sanzioni nell'ipotesi in cui il fatto commesso sia di particolare gravità o/o arrechi grave nocumento per la Società, sia in termini patrimonilai che reputazionali e/o morali.